



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ROMA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Tiziana Balduini, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

*ai sensi dell'art. 281quinquies, co.2, c.p.c.*

nella causa civile di primo grado iscritta al n.58797 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, assunta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2015 e vertente

**TRA**

**AVV. TERESA SOTIRA (CF: STR TRS 71T62 D976 R)**, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 34 presso lo studio del procuratore, Avv. Sergio De Felice, che la rappresenta e difende per procura estesa a margine dell'atto di citazione.

*attrice*

**E**

**EURO GEM COSTRUZIONI S.R.L. (CF: 07088571000)**, elettivamente domiciliata in Roma, via Cividale del Friuli 13, presso lo studio del procuratore, Avv. Alessandro Tatarelli, che la rappresenta e difende per procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

**GIOMBINI COSTRUZIONI S.P.A. (PI: 01654220548)**, elettivamente domiciliata in Roma, via U. Bartolomeni 23, presso lo studio del procuratore, Avv. Dario Faratro, che la rappresenta e difende per procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta.

*convenute*

**OGGETTO:** compensi professionali.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 ottobre 2015 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.



## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Teresa SOTIRA ha convenuto in giudizio EURO GEM COSTRUZIONI S.r.l. (di seguito, per brevità “EURO GEM”) e GIOMBINI COSTRUZIONI S.p.a. (di seguito, per brevità “GIOMBINI”) evidenziando:

- di essere stata nominata dal Presidente del Tribunale di Roma arbitro in una controversia intercorsa fra le convenute;
- che in data 18 febbraio 2011 le parti avevano rinunciato congiuntamente all’arbitrato dichiarando che eventuali future controversie sarebbero state demandate all’Autorità Giudiziaria ordinaria;
- che con provvedimento del 28 febbraio 2011 il Collegio arbitrale, preso atto della decisione delle parti, dichiarava estinto il procedimento disponendo la liquidazione delle spese e competenze nell’ammontare di €.4.500,00 in favore della SOTIRA;
- che le parti omisero il pagamento di quanto previsto.

Sulla base di tali premesse ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento delle sue spettanze professionali, quantificate in €.4.500,00, oltre accessori.

Costitutesi in giudizio entrambe le convenute hanno eccepito l’eccessività della liquidazione effettuata dal collegio arbitrale, al quale non venne nemmeno sottoposta la memoria introduttiva con la formulazione delle questioni di diritto. Hanno inoltre sottolineato che l’attività dell’avv. SOTIRA si limitò alla partecipazione a tre riunioni ed hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda.

\*\*\*\*\*

Deve anzitutto rilevarsi che ai sensi dell’art. 814 co.1 c.p.c.: *“Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata...Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro”*.

Ai sensi dell’art. 814 co.2 c.p.c.: *“Quanto gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile del presidente del tribunale indicato nell’art. 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti”*.

La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha, pertanto, valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (cfr. Cass. Sent. n. 20371, del 26 settembre 2014).



Sempre in via preliminare va poi aggiunto che secondo l'opinione dominante il presidente del tribunale può liquidare un unico compenso per tutto il collegio arbitrale ove tutti i membri del collegio gliene facciano richiesta o anche quando la richiesta provenga dal solo presidente del collegio.

Fuori di tali ipotesi, ciascun arbitro, può chiedere la liquidazione del compenso a lui spettante agendo in via ordinaria per la liquidazione del proprio compenso.

Passando ora al merito della controversia, risulta debitamente accertato che:

- con *“Ricorso per la nomina di un arbitro”* (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente) GIOMBINI richiese al Presidente del Tribunale di Roma la nomina di uno o più arbitri al fine del riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma di €1.312.956,00, iva inclusa in ragione di un contratto d'appalto sottoscritto con EURO GEM;
- con provvedimento del 28 settembre 2010 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente) il presidente del tribunale nominò il collegio arbitrale nelle persone di Carlos D'ERCOLE, Teresa SOTIRA e Paola Russo;
- gli arbitri si riunirono in data 9 novembre 2010 per la costituzione del Collegio (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente);
- con ordinanza del 1 dicembre 2010, il Collegio accolse la proroga richiesta congiuntamente di differimento del deposito delle memorie, contestualmente fissando la data d'udienza al 15 aprile 2011 (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) e con ulteriore provvedimento (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente) liquidò in €15.000,00 l'acconto sul compenso degli arbitri (€6.000,00 in favore del presidente ed €4.500,00 in favore di ciascuno dei componenti del collegio);
- con missiva del 20 gennaio 2011 GIOMBINI si dichiarò: *“...disponibile al versamento delle somme da Voi richieste con ordinanza del 01.12.2011 in presenza di una espressa Vostra rinuncia a far valere il principio della solidarietà...”* (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente);
- in data 7 febbraio 2011 EURO GEM dichiarò la propria intenzione di procedere al: *“...versamento della propria quota economica così come previsto nella Vs. precedente richiesta...”* (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente)
- in data 28 febbraio 2011 il Collegio si riunì nuovamente per prendere atto della rinuncia al lodo formulata dalle parti.

Ciò posto in punto di fatto, nel caso di specie non può ritenersi essere intervenuto alcun accordo in merito al compenso spettante ai componenti del collegio, in ciò dovendosi considerare: 1) che GIOMBINI, espressamente subordinò la propria accettazione ad un chiaro impegno a rinunciare alla solidarietà passiva da parte del collegio, impegno che non risulta essere intervenuto; 2) che la carenza di accettazione da parte di uno solo dei contendenti non consente di rendere vincolante la determinazione diretta da parte degli arbitri delle spese e degli onorari per l'opera da loro prestata (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. [7601](#), del 05/06/2001).

Si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione del compenso.



Lo stesso dovrà essere determinato con riferimento alla tabella D) (tariffa stragiudiziale) vigente al momento dell'espletamento dell'incarico (D.M. 8 aprile 2004, n.127) avuto riguardo al valore della controversia e tenuto conto degli onorari previsti in materia stragiudiziale, nonché dei principi desumibili:

- a) dall'art.6. (Incarico non portato a termine) secondo cui: *“Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista”*
- b) dall'art. 12 (Rimborso spese generali) ai sensi del quale: *“All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.”*

Quanto al valore della pratica, desumibile dalla richiesta di GIOMBINI, lo scaglione di riferimento deve, pertanto, essere quello compreso tra €.516.500,01 e €.2.582.300,00, scaglione per il quale la tabella in esame, prevede un compenso minimo di €.41.965 ed uno massimo di €.116.200,00 (da suddividere in ragione del 60% in capo al presidente e del 30% per ciascuno dei componenti del collegio).

Pertanto, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, la liquidazione operata dall'avv. SOTIRA appare del tutto congrua e non v'è ragione per discostarsene.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo

### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata:

#### **CONDANNA**

EURO GEM COSTRUZIONI S.r.l. e GIOMBINI COSTRUZIONI S.p.a., in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Teresa SOTIRA del complessivo importo di **€.4.500,00**, oltre spese generali al 12,5% IVA e CAP

#### **CONDANNA**

i convenuti in solido a rimborsare, le spese processuali anticipate dall'attrice, liquidate in complessivi **€.2.300,00**, di cui €.108,40 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.A.P. come per legge

Così deciso in Roma, lì 8 ottobre 2015.

Il giudice designato  
(*Maria Tiziana Balduini*)

